

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Ammissione con riserva a corso universitario - Superamento degli esami - Principio dell'assorbimento - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.

Cons. Stato, Sez. VII, 18 novembre 2022, n. 10180

in *Giurisprudenza italiana*, 3, 2023, pag. 646 e ss., con commento di Paolo Patrito, *Principio dell'assorbimento*, art. 4 bis, D.L. n. 115/2005 ed esami pubblici.

“[...] Essendo stata ammessa al corso di laurea in questione, a seguito di trasferimento, in forza di un provvedimento di natura cautelare, la parte appellante ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza del corso universitario.

A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari, deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dall'appellante (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle Istituzioni universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato adeguatamente rappresentato in giudizio) alcun interesse delle amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico, a tanto non potendo sopperire la generica doglianza che la decisione impugnata, ritenendo consolidata la posizione del ricorrente, comporta la presenza di studenti iscritti ad anni successivi al primo presso l'Università di Chieti in misura eccedente rispetto alla programmazione nazionale. Il superamento degli esami universitari comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.

Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all'interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell'offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l'accesso ai predetti corsi universitari.

Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l'ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame [...].

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto, confermandosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui alla sentenza impugnata con diversa motivazione [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Domenico Cotugno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell'università e della ricerca e l'Università degli studi “G. D'Annunzio” di Chieti hanno impugnato la sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 57 del 14 febbraio 2022, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto da Domenico Cotugno avverso la nota della Segreteria studenti dell'Università che subordina l'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia alla presenza di posti liberi. Il TAR ha fatto applicazione del c.d. principio dell'assorbimento di cui all'art. 4, comma 2 *bis*, del decreto legge n. 115 del 2005, convertito in legge n. 168 del 2005, statuendone l'operatività anche nel caso, come quello in esame, di studenti universitari ammessi con riserva e che abbiano superato alcuni esami nelle more del giudizio.

L'amministrazione ritiene errata la sentenza per i seguenti motivi:

- 1) inammissibilità dell'originario ricorso per omessa notifica ai controinteressati, avendo parte ricorrente impugnato anche la graduatoria che ha definito la procedura di trasferimento di cui al D.R. Rep. 2554/2019 prot. n.88857 del 2 dicembre 2019, pubblicata il 12 marzo 2020 sul sito *web* istituzionale dell'Università e successivamente rettificata in data 21 aprile 2020;
- 2) inapplicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 4, comma 2 *bis*, D.L. 115/2005, non trattandosi di procedura idoneativa; l'amministrazione richiama la sentenza della Sez. VI n. 531 del 26 gennaio 2022, in cui si afferma che il carattere “interinale” della pronuncia cautelare esclude la cessazione della materia del contendere.

L'appellato Domenico Cotugno che, in forza di ordinanza n. 234 del 1° ottobre 2020 del TAR, era stato ammesso con riserva in soprannumero al corso di laurea e, nelle more, aveva superato con profitto alcuni esami del corso di studio, si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione dell'appello. Con ordinanza n. 2422 del 25 maggio 2022 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata nelle more della definizione del giudizio.

In data 27 maggio 2022 la parte appellata ha formulato istanza di revoca della suddetta ordinanza, decisa con ordinanza n. 3136 del 6 luglio 2022 con cui le esigenze cautelari rappresentate sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione del merito per il giorno 8 novembre 2022.

A tale udienza, in assenza di ulteriori scritti difensivi, la causa è stata decisa.

2. L'appello non può essere accolto.

La dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo non è configurabile, atteso che il ricorrente ivi ha impugnato in via diretta la nota prot. n. 41956/2020, datata 15 luglio 2020, con cui la Segreteria studenti dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti subordina l'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia alla presenza di posti liberi a seguito di riconoscimento dei crediti formativi universitari conseguiti in precedente carriera, atto lesivo in quanto recante un sostanziale diniego. Gli altri atti, fra cui la graduatoria degli ammessi al trasferimento, sono stati impugnati solo "ove occorra", con ciò delimitando il suo interesse all'annullamento del diniego opposto alla stessa valutabilità della sua domanda.

In ordine al secondo motivo il Collegio richiama l'orientamento già espresso dalla Sezione in alcuni precedenti recenti noti alle parti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3357/2022, 2856/2022, 2857/2022, 2858/2022, 2859/2022), in cui è stato osservato che, sebbene il comma 2 *bis* dell'art. 4 del decreto legge n. 115 del 2005 non sia applicabile a fattispecie quali quella in esame, trattandosi di norma eccezionale che si riferisce esclusivamente ad esami di idoneità professionale (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4811) si possa, comunque, pervenire alla declaratoria della cessazione della materia del contendere laddove la garanzia che l'accesso al corso di laurea in medicina sia consentito ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo, possa ritenersi attuata in concreto.

Essendo stata ammessa al corso di laurea in questione, a seguito di trasferimento, in forza di un provvedimento di natura cautelare, la parte appellante ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza del corso universitario.

A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari, deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dall'appellante (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle Istituzioni universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato adeguatamente rappresentato in giudizio) alcun interesse delle amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico, a tanto non potendo sopperire la generica doglianza che la decisione impugnata, ritenendo consolidata la posizione del ricorrente, comporta la presenza di studenti iscritti ad anni successivi al primo presso l'Università di Chieti in misura eccedente rispetto alla programmazione nazionale.

Il superamento degli esami universitari comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.

Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all'interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell'offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l'accesso ai predetti corsi universitari.

Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l'ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte cost., 9 aprile 2009, n. 108).

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto, confermandosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui alla sentenza impugnata con diversa motivazione.

3. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO